



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Prot. 4539/U/REGGENERAL/df del 29-10-2024

Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari del CCNL Funzioni centrali 9.5.2022, adibito alla Sede Centrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

visti

- il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, con le successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e visti in particolare gli articoli 6, 30, 34 *bis* e 35;
- l'art. 70 co. 13 del suddetto d.lgs., che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal suddetto d.p.r., per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 6 dicembre 2023 con cui il Consiglio ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e rideterminato la dotazione organica, manifestando l'intenzione di dare copertura a n. 1 unità di personale con profilo professionale di Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari del CCNL Funzioni centrali 9.5.2022 a tempo pieno e indeterminato, da adibire alla Sede Centrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con funzioni amministrative e relative attività tecniche di cui alla famiglia professionale individuata dall'accordo integrativo di prima applicazione



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

delle disposizioni in materia di classificazione del personale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 19.10.2022, previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 34 *bis* del d.lgs. n. 165/2001;

considerato

- che con nota Prot. n. 1738 del 9.4.2024 è stata trasmessa, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, comunicazione agli enti competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all'art. 34 *bis* del d.lgs. n. 165/2001;
- che in data 12 aprile 2024, con nota prot. n. 150690 del 12.4.2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati riceveva riscontro negativo dall'Agenzi Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna circa la presenza di personale in disponibilità da eccedenza;
- che sono trascorsi in ogni caso e inutilmente i termini di cui all'art. 34 *bis* co. 4 del d.lgs. n. 165/2001, senza che gli enti preposti abbiano segnalato la presenza di personale disponibile con il profilo professionale richiesto negli elenchi di personale in disponibilità;
- che con delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna all'adunanza del 11.9.2024 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha ritenuto la necessità e comunque l'opportunità, per ragioni di speditezza nella copertura della posizione al fine di garantire il regolare ed efficiente funzionamento degli organi e delle attività, di procedere all'emanazione del presente avviso pubblico di selezione senza procedere all'espletamento delle procedure di mobilità per passaggio diretto da altri enti di cui all'art. 30, c. 1 D.Lgs. n. 165/2001;
- che pertanto non è stato possibile dare copertura ad alcuno dei posti vacanti tramite le procedure di mobilità da eccedenza;

richiamate

- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 11.9.2024 con cui il Consiglio dell'Ordine ha approvato il seguente bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante nella dotazione organica dell'ente e avente profilo professionale di Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari del CCNL Funzioni centrali 9.5.2022, a tempo pieno e indeterminato, da adibire alla Sede Centrale del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con funzioni amministrative e delle relative attività tecniche;

- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 31 luglio 2024 con cui il Consiglio dell'Ordine ha approvato il Piano triennale per le Azioni positive per gli anni 2024/2026;

dato atto

in merito alle riserve di Legge da applicare che:

- a) un posto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs.66/2010, è prioritariamente riservato a volontari delle Forze Armate; la quota d'obbligo riservata verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali;
- b) un posto, ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. 44/2023, convertito nella Legge 75/2023, è riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito; la quota d'obbligo riservata verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali;
- c) la quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali;

dato altresì atto che

la selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.

Il concorso si svolge nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e ss.mm.ii.

Art. 1 – Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per la copertura, mediante selezione per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari del CCNL Funzioni centrali 9.5.2022, adibito alla Sede Istituzionale principale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

2. La graduatoria potrà essere utilizzata, per la durata della stessa secondo le disposizioni di legge, per la copertura di ulteriori posti, anche a tempo determinato, della medesima Famiglia professionale e della medesima Area dei funzionari, in base alle necessità assunzionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 2 – Descrizione del profilo e delle competenze richieste

1. Ai sensi del CCNL 2019-2021 delle Funzioni Centrali, nelle declaratorie di cui all'allegato A, in riferimento alla suddetta area viene specificato che *«Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative»*.
2. La Famiglia professionale appartenente all'Area, individuata dall'accordo integrativo di prima applicazione delle disposizioni in materia di classificazione del personale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 19.10.2022, indica che il *«Funzionario svolge funzioni amministrative e relative attività tecniche»*.
3. Le specifiche professionali, sì come declinate dall'Allegato A del CCNL 2019-2021 delle Funzioni Centrali sono le seguenti: *«conoscenze specialistiche; competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove; capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati; responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative»*.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

4. Quali specifici profili di competenza è richiesta approfondita conoscenza della normativa di riferimento in merito alle seguenti materie:

- Diritto costituzionale e amministrativo;
- Disciplina dei contratti pubblici
- Ordinamento giudiziario e forense
- Deontologia forense
- Contabilità generale degli Enti pubblici;
- Disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- Forme di accesso agli atti;
- Principi di diritto civile e penale;
- Disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- Norme per l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- Normativa anticorruzione negli enti pubblici

5. Trova applicazione il framework delle competenze trasversali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche previsto dal D.M. 28 giugno 2023.

Art. 3. - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti generali d'accesso:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria). Ai cittadini non italiani è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Si precisa che sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

e) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

f) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre, necessario che il candidato risulti in possesso dei seguenti requisiti specifici:

g) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, oppure in Economia, oppure in Scienze Politiche o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparate o equipollenti per legge oppure Diplomi di Laurea triennale afferenti alle classi di Laurea suddette.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o, comunque, di eventuale stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza a uno dei titoli di studio richiesti, rilasciata dalle competenti autorità.

Per la richiesta di equivalenza occorre avvalersi degli appositi moduli pubblicati al seguente link <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica> Tale richiesta dovrà essere presentata entro il termine di scadenza del bando (trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

h) abbia una conoscenza di base della lingua inglese e dell'informatica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001;

3. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera "h" sarà accertato durante la prova orale.

4. Tutti i requisiti d'accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e devono permanere anche al momento dell'assunzione.

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato "A", sottoscritte e corredate di copia fotostatica di un documento di identità



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

personale in corso di validità, devono pervenire all'Ordine, a pena di esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Ordine degli Avvocati di Bologna – Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali 4 - 40124 Bologna, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: “Domanda concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari”. La data di spedizione delle domande inviate a mezzo raccomandata è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- direttamente presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali 4 – 40124 Bologna, negli orari di apertura al pubblico, mediante deposito, in busta chiusa, recante all'esterno, a pena di inammissibilità, la dicitura “Domanda concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari”; la data di arrivo delle domande sarà comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal personale amministrativo dell'Ordine;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo anagrafica@ordineavvocatibopec.it. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale; in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale la domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere scansionata unitamente alla fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità ed inviata in formato pdf. La casella PEC da cui viene inoltrata la domanda deve essere personale, intestata al candidato che invia la domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata, a pena di inammissibilità, la dicitura “Domanda concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari”. I documenti allegati alla domanda di ammissione dovranno essere salvati in formato PDF ed inviati in un unico file. La presentazione della domanda a mezzo pec dovrà avvenire entro le ore 24.00 del giorno di scadenza e sarà certificata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider dell'amministrazione ricevente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
2. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro il **termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”**.
 3. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
 4. Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegati è perentorio; pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine.
 5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
 6. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto, nella domanda di partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
 7. Per tutti i candidati, l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.
 8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 5 – Dichiarazioni da rendere nella domanda e documentazione da allegare

1. Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare alla procedura, indicandone l'oggetto, e rilascerà le seguenti dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
- b) l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni, relative alla presente procedura (precisando anche l'esatto numero di C.A.P., l'eventuale numero di telefono e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo dato);
- c) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale al quale, in alternativa all'indirizzo di residenza, deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa agli esiti della presente procedura concorsuale, ad eccezione delle comunicazioni che, a norma del presente bando, saranno notificate a mezzo pubblicazione sul sito [https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi);
- d) di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti per la partecipazione, così come richiesti dal presente avviso e di esserne in possesso, specificando tutti i dati relativi ai requisiti specifici d'accesso;
- e) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'Istituzione presso il quale è stato conseguito;
- f) i periodi di attività lavorativa (titoli di servizio) svolti, sia a tempo determinato che indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato, indicando l'amministrazione, la durata del rapporto (e indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno di inizio e di fine del rapporto di lavoro), la qualifica e/o categoria e il profilo professionale ricoperti;
- g) in caso di servizio prestato a tempo parziale, la percentuale lavorativa svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione dei titoli, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato;
- h) con precisione, e in relazione ai servizi prestati, l'eventuale godimento di periodi di aspettativa, nei quali non viene maturata anzianità di servizio;
- i) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari), da far valere ai fini della valutazione di cui al successivo art. 11. La scelta circa la valutazione di tali titoli compete alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati dal presente bando e in coerenza ai contenuti professionali del posto messo a concorso. In ogni caso, gli stessi titoli potranno



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

essere valutati solo se attinenti alle funzioni messe a concorso e comunque solo se nella domanda di partecipazione essi vengono indicati in modo completo e chiaro.

l) di essere in possesso dei titoli utili per l'eventuale applicazione del diritto di preferenza a in caso di posizionamento *ex aequo* nella graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, i quali devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed il cui possesso dovrà essere autocertificato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- 2) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- 4) maggior numero di figli a carico;

(FIGLI A CARICO: sono considerati fiscalmente a carico quelli naturali (compresi i bambini riconosciuti fuori dal matrimonio), quelli adottivi, affidati o affiliati, a prescindere dall'età, dal fatto che convivano o meno con i genitori e dall'attività che svolgono (che siano studenti piuttosto che tirocinanti a titolo gratuito o poco più, che nell'anno 2019 abbiano posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad € 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite di reddito è innalzato ad 4.000 euro per i figli fino ai 24 anni. Il reddito a cui si fa riferimento è quello dei figli e non quello del genitore ed i figli sono da considerare a carico se fanno parte del nucleo familiare e a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, gli stessi siano stati posti a carico dell'uno o dell'altro o di entrambi i genitori.)

- 5) gli invalidi ed i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 2);
- 6) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma/rafferma.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
- 7) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- 8) aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 9) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 10) appartenenza al genere maschile (genere meno rappresentato nell'ambito del personale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in relazione all'area di inquadramento dei posti a concorso);
- m) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- n) di non incorrere in una delle cause di incompatibilità o inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7, comma 2, 9 e 12 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- o) di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- p) per il concorrente disabile (Legge n. 104/1992) o con disturbi specifici di apprendimento - DSA (Legge n. 170/2010), l'eventuale richiesta di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o di usufruire di un prolungamento dei tempi. E' richiesta certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione al presente bando di concorso.
- q) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.
2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in quanto i



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso semplicemente firmando in calce la stessa. E' comunque consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica.

3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati, anche presso Enti o ad altre amministrazioni pubbliche.

4. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.

5. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

6. Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda non è ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omesso, in tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte. E' fatta salva la richiesta di chiarimenti da parte della Commissione in merito al materiale ed alla documentazione presentata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata copia della contabile relativa al versamento di € 15,00 (quindici//00) – quale contributo forfettario non rimborsabile alle spese della procedura concorsuale, fissato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 11 settembre 2024 – da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore di: Ordine degli Avvocati di Bologna, IBAN IT37N0200802430000104281884. È obbligatorio specificare nella causale il cognome e il nome del candidato e la dicitura "Domanda concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo Ordine degli Avvocati di Bologna".

Art. 6 – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Art. 7 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999

Nella presente selezione pubblica opera la riserva per le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); tuttavia la quota d'obbligo riservata verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali;

Art. 8 – Quota di riserva volontari FF.AA. – D.Lgs. 66/2010 e volontari servizio civile L. 75/2023

Ai sensi dell'art. 1014, comma 4, e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto, ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. 44/2023, convertito nella Legge 75/2023, riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Art. 9 – Preselezione

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una preselezione nel caso in cui le domande di ammissione al concorso superino il numero di 50 (cinquanta) unità, intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.
2. La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.
3. La preselezione non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritte e orale).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
4. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 50 candidati (più eventuali *ex aequo*), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.
 5. La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell'inizio dello svolgimento della prova in questione.
 6. Il Consiglio dell'Ordine potrà affidare l'organizzazione della preselezione a soggetti pubblici o privati professionalmente accreditati nel campo della selezione e ricerca del personale, ferma la necessaria presenza dei membri della Commissione esaminatrice allo svolgimento della prova preselettiva.

Art. 10 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame si articolano in due prove scritte e in una prova orale.
2. La prima prova scritta sarà a contenuto teorico e verterà sui temi e le materie di cui all'art. 2, comma 4 del presente bando.
3. La seconda prova scritta sarà invece a contenuto teorico-pratico e verterà sui principali adempimenti amministrativi in capo agli enti pubblici e, in particolare, a ordini professionali.
4. Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.
5. I candidati, durante lo svolgimento di entrambe le prove scritte, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.
6. La prova orale verterà oltre che sulle materie di cui all'art. 2 comma 4 sulle seguenti tematiche:
 - Diritto amministrativo;
 - Ordinamento giudiziario e forense;
 - Deontologia forense



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
- Disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
 - Normativa sulla protezione dei dati personali.
 - Contabilità degli enti pubblici.
 - Nozioni di informatica, con particolare riferimento all'utilizzo di word processors, programmi di calcolo (fogli elettronici), utilizzo funzionalità di database e contabilità;
7. Nella prova orale saranno valutate sia la conoscenza delle materie ed argomenti di esame, sia i requisiti psico/attitudinali. Per questa ultima parte (requisiti psico/attitudinali) la Commissione si avvarrà della collaborazione di un/una esperto/a in psicologia del lavoro, che integrerà la commissione giudicatrice come consulente aggregato, ricorrendo, a discrezione dell'esperto, a colloqui individuali e/o a colloqui di gruppo e/o alla compilazione di modelli diagnostici.
8. La prova d'informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal computer. La prova di lingua consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e nella relativa traduzione o in un colloquio da tenere nella lingua stessa.
9. La prova d'esame orale sarà svolta in una sala aperta al pubblico, fatta salva la possibilità per l'esperto in psicologia del lavoro di svolgere in tutto o in parte il colloquio inerente la prova comportamentale in sala riservata.
10. La Commissione esaminatrice, previa elaborazione dei criteri di valutazione dei candidati, nel ripartire i punti per la valutazione delle prove, utilizzerà i seguenti indicatori:
- a) grado di preparazione sulle materie oggetto delle prove;
 - b) grado di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più recenti;
 - c) capacità di individuare soluzioni innovative nell'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile;
 - d) grado di autonomia nella gestione del lavoro;
 - e) capacità di analisi di casi e situazioni attinenti le funzioni oggetto del profilo professionale richiesto.
11. Il candidato deve obbligatoriamente conseguire l'idoneità in tutte le prove. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. La votazione complessiva è



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

determinata dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritte, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli (in totale, massimo 100 punti).

12. La Commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non esaminerà l'elaborato del concorrente che non avrà superato la prima prova.

13. In nessuna fase della procedura l'amministrazione fornirà ai candidati indicazioni in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame.

Art. 11 - Valutazione dei titoli

1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10,00 punti, così analiticamente ripartito:

Titoli di servizio: fino a 8,00 punti:

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con o per Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella area/categoria D o dei Funzionari: punti 0,24 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni; una valorizzazione aggiuntiva di punti 0,12 per mese o frazione di mese verrà attribuita al candidato che avrà maturato la predetta anzianità presso Consigli Distrettuali dell'Ordine degli Avvocati, in qualunque area o categoria di inquadramento;

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella area/categoria D o dei Funzionari del comparto degli Enti pubblici non economici e successivamente delle Funzioni Centrali (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto doveva essere il diploma di laurea): punti 0,12 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

Non saranno in nessun caso valutabili i servizi prestati in virtù di contratti di lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Nell'ambito di ciascuna delle suesposte fattispecie, i rapporti di lavoro diversi per durata e/o ente di appartenenza possono essere sommati tra loro, purché relativi alla medesima categoria o qualifica funzionale.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Eventuali periodi di aspettativa non retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Titoli vari: fino a 2,00 punti:

- diploma di dottorato di ricerca in materie economico-giuridiche: 1,00 punto;
- master post universitario (di durata almeno annuale) in materie economico-giuridiche: punti 0,5 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;
- corsi di formazione con superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico): punti 0,25 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;
- corsi di formazione senza superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico, linguistico o informatico): punti 0,10 ciascuno, fino a un massimo di punti 0,5.

2. La valutazione dei titoli e la relativa comunicazione potrà essere effettuata da parte della Commissione esaminatrice anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

3. Qualora i dati autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso non permettessero alla Commissione esaminatrice una valutazione certa di alcuni specifici titoli, la stessa si asterrà dal valutarli.

4. Se un candidato, contravvenendo a quella che è un'espressa disposizione del bando di concorso, non indica con precisione, senza arrotondamenti, le durate dei singoli rapporti di lavoro (data di inizio e data di fine rapporto), la valutazione verrà fatta per difetto sui soli periodi per i quali si può ricavare la certezza della prestazione lavorativa. A titolo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

esemplificativo, dichiarazioni del tipo: marzo 2009 – giugno 2009 saranno valutate come se il periodo andasse dal 31 marzo al 1° giugno; dichiarazioni del tipo: dal 2008 al 2009, verranno valutate come se l'attività fosse stata svolta dal 31 dicembre 2008 al 1° gennaio 2009. Qualora fosse stata omessa la data finale di un rapporto e fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione esaminatrice valuterà il periodo fino alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12 – Calendario delle prove

1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sito [https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi);

2. Le generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario e indicate al diretto interessato, a sua richiesta; esse non saranno inserite nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

3. Il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prova preselettiva verranno comunicati ai candidati ammessi esclusivamente mediante contestuale pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.

4. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se ammessi, alle successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle successive prove scritte, ed eventualmente anche quello della prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, mediante pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sito



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

[https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi). Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, posta nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet dell'Ordine sito [https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi):

- a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame.

7. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet dell'Ordine, [https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi).

8. La pubblicazione di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciari.

9. In caso di eventuale emergenza sanitaria la Commissione si riserva di dare applicazione, per lo svolgimento dei propri lavori e delle prove concorsuali, alle norme ed ai protocolli sanitari vigenti per garantire lo svolgimento in sicurezza del concorso.

Art. 13 – Pubblicazione della graduatoria finale. Norma di salvaguardia

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 8 co. 11 del presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori.

2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

-
3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sito [https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione "Concorsi"](https://www.ordineavvocatibologna.net/bandi-di-concorso-bandi-di-gara-e-contratti-sezione-Concorsi); Dalla pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per eventuali impugnative.
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.
5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, anche in ragione di quanto indicato al precedente art. 12, c. 9, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.
6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso ed il relativo periodo di validità sono determinati dalla legge. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore.
7. La rinuncia alla proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, comporta che il candidato non sarà nuovamente contattato per eventuali future proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che determinato.
8. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva di consentire l'utilizzo della graduatoria anche ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. L'Ente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nella medesima posizione professionale, nel rispetto dei limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fissata dalla legge o dalla contrattazione collettiva.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Art. 14 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Essa è composta, nel rispetto dell'art. 35 e 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da cinque esperti di comprovata competenza e qualificazione professionale nelle materie del concorso, ai quali saranno affiancati in qualità di componenti aggiunti: un esperto in psicologia del lavoro, e un esperto per l'accertamento dei requisiti d'accesso di conoscenza di base della lingua inglese e dell'informatica. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione e al suo interno il componente segretario dei lavori. Il Consiglio nominerà anche 3 membri supplenti.

Art. 15 – Assunzione

1. Il candidato risultato vincitore verrà assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.

2. L'assunzione avverrà alle condizioni economiche e normative previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, con inquadramento nell'Area dei Funzionari, famiglia professionale del Funzionario che svolge funzioni amministrative e relative attività tecniche della dotazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore saranno invitati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se già stipulato.

4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

candidato con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.

5. Per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima dell'assunzione, sono sottoposti a visita medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, che non siano già dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa all'assunzione.

6. Ai sensi dell'art. 35 co. 5 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti assunti in forza della presente procedura concorsuale dovranno permanere presso la sede di servizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 16 – Esclusività del rapporto

1. In virtù del principio di esclusività del pubblico impiego, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il rapporto di lavoro pubblico con prestazione lavorativa superiore al 50 % di quella a tempo pieno, è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa autonoma o subordinata, sia presso privati che presso altre Pubbliche Amministrazioni (quali, a mero titolo esemplificativo, attività di tipo commerciale, industriale o professionale, attività di artigianato, assunzione di cariche in società o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, titolarità di quote in società commerciale se ad essa sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale).

2. Qualora il candidato che abbia ricevuto la proposta di assunzione, non provveda a risolvere l'eventuale situazione di incompatibilità nel termine di sessanta giorni secondo la disciplina di cui al vigente CCNL Funzioni Centrali, l'Ente non darà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro e il candidato sarà considerato rinunciataro.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione.
3. Come si evince dal contenuto stesso del bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.).
4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.
5. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
6. S'informa inoltre che, per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo e alla conservazione dei propri dati personali, l'interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 18 – Termine della procedura concorsuale

La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.p.r. n. 487/1994.

Art. 19 – Informativa relativa al personale di ruolo in servizio e al dato di genere

PERSONALE IN RUOLO AL 11 settembre 2024

Categorie	maschi	femmine	totali
B Area degli Operatori	2	5	7
C Area degli Assistenti	1	3	4
D Area dei Funzionari	0	2	2
DIRIGENTE	0	0	0
T O T A L E	13		



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

di cui appartenenti alle quote di riserva L. 68/99:	maschi	femmine	totali
ex art. 3 L. 68/99	0	0	0
ex art. 18 L. 68/99	0	0	0

di cui appartenenti alle quote di riserva militari:	maschi	femmine	totali
	0	0	0

Art. 20 – Disposizioni finali

1. L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990. Eventuali informazioni relative al bando e alla procedura concorsuale possono essere richieste alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, al numero di telefono 051.582209 negli orari di apertura della Segreteria.
2. Ai sensi dell'art. 35 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto legislativo.
3. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Bologna, 29 ottobre 2024

il Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna